Conto Corrente con la Posta

Supplemento straordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 44 del 22 febbraio 1934-XII

RR. Scuole tecniche ad indirizzo commerciale

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2097.

Trasformazione della Regia scuola commerciale di Feltre in Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il R. decreto 14 luglio 1927, n. 1697 col quale il R. Istituto scuola commerciale di Feltre venne trasformato in R. Scuola commerciale di Feltre;
Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1928, col quale venne approvata la tabella organica del personale della R. Scuola commerciale di Feltre;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI la R. Scuola commerciale di Feltre è trasformata in R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, la scuola è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per la R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Feltre visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 24. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale di FELTRE

Art. 1.

La R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Feltre ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

La Scuola consta di un corso completo biennale.

Alla Scuola è annessa una R. Scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo commerciale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella Legge 22 aprile 1932, n. 490.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:
1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;
4° degli ulteriori contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

E fornita dal comune la manutenzione della sede di proprietà della Scuola, la provvista d'acqua, l'illuminazione e il riscaldamento per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale — è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Feltre;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Belluno;
d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale il Collegio dei professori assiste il direttore nella compilazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e alla lettera *b*) n. 1, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Prima iscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza (per ciascuna classe)	»	150
Esame d'idoneità	»	50
Esame di licenza	»	150
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte la tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *licenza tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500 (cinquecento). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui ai n. 1 e 2 del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Commissario Governativo attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale di FELTRE (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo A ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione**, con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie indicate ai numeri 2, 3, 4, 5, 6, 7.	1	A - 7°	—	—
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	B - 11° - 8°	—	Nelle due classi della Scuola.
3. **Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria.**	1	Id.	—	Nelle due classi della Scuola.
4. **Istituzioni di commercio e pratica commerciale.**	1	Id.	—	Nelle due classi della Scuola.
5. **Scienze naturali e fisica - Merceologia.**	1	Id.	—	Scienze naturali e fisica nella 1ª classe della Scuola. Merceologia nella 2ª classe della Scuola.
6. **Prima lingua straniera** (francese).	1	Id.	—	Nelle due classi della Scuola.
7. **Seconda lingua straniera** (tedesco).	1	Id.	—	Nelle due classi della Scuola.
8. **Calligrafia**	—	—	1	—
9. **Stenografia**	—	—	1	—
10. **Dattilografia**	—	—	1	—
11. **Religione**	—	—	1	—
12. **Educazione fisica** . .	—	—	O.N.B.	—

N. B. — Gl'insegnanti di ruolo sono tenuti al completamento d'orario nell'annessa Scuola d'avviamento.

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	1	Gruppo C grado 13° e 12°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) (in via transitoria).	2	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2098.

Trasformazione della Regia scuola commerciale femminile « Emilia Peruzzi » di Firenze in Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;

Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto 8 luglio 1909, n. CCCXLVIII (parte supplementare) con il quale fu istituita in Firenze una Regia Scuola femminile commerciale di 1° grado;

Visto il R. decreto 6 ottobre 1911, n. 1196, con il quale la R. Scuola predetta assunse il nome di « Emilia Peruzzi »;

Visto il decreto luogotenenziale 19 ottobre 1916, n. 1461, col quale la R. Scuola commerciale femminile « Emilia Peruzzi » venne classificata di 2° grado con il titolo di Regia Scuola commerciale femminile « Emilia Peruzzi » di Firenze;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1921 col quale venne approvata la tabella organica del personale della R. Scuola commerciale predetta;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI la R. Scuola commerciale femminile « Emilia Peruzzi » di Firenze è trasformata in R. Scuola tecnica femminile ad indirizzo commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, la Scuola è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per la R. Scuola tecnica femminile ad indirizzo commerciale « Emilia Peruzzi » di Firenze, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli:* DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 23. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica femminile ad indirizzo commerciale « Emilia Peruzzi » di FIRENZE

Art. 1.

La R. Scuola tecnica femminile ad indirizzo commerciale « Emilia Peruzzi » di Firenze ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

La Scuola consta di due corsi completi biennali.

Alla Scuola è annessa una R. Scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo commerciale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, n. 490.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Firenze i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione, e il riscaldamento per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale — è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Firenze;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Firenze,

d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a lire 3000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni della scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti, seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il direttore nella compilazione del regolamento interno della scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*) n. 1, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L. 60
Prima inscrizione (immatricolazione)	» 60
Frequenza (per ciascuna classe)	» 150
Esame di idoneità	» 50
Esame di licenza	» 150
Tassa di diploma	» 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *licenza tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500 (cinquecento). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui ai n. 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio d'amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica femminile ad indirizzo commerciale
« Emilia Peruzzi » di FIRENZE (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Gruppo *A* ruolo e grado		
1. **Direzione**, senza l'obbligo dell'insegnamento.	1	A - 7°	—	—
2. **Cultura generale (italiano, storia, geografia, cultura fascista)**.	1	B - 11° - 8°	—	Nelle classi dei due corsi.
3. **Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale.**	1	Id.	—	Nelle classi di un corso.
4. **Scienze naturali e fisica - Merceologia.**	1	Id.	—	Scienze naturali e fisica nella 1ª classe dei due corsi. Merceologia nella 2ª classe dei due corsi.
5. **Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale.**	—	—	1	—
6. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	1	—
7. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	1	—
8. **Calligrafia**	—	—	1	—
9. **Stenografia**	—	—	1	—
10. **Dattilografia**	—	—	1	—
11. **Religione**	—	—	1	—
12. **Educazione fisica**	—		O.N.B.	—

N. B. — Gl'insegnanti di ruolo sono tenuti al completamento d'orario nell'annessa Scuola d'avviamento

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	1	Gruppo C grado 13° e 12°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) (in via transitoria).	3	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. **2099.**
Trasformazione della Regia scuola commerciale di Intra in Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il decreto Luogotenenziale 3 febbraio 1918, n. 980, col quale venne istituita in Intra una R. Scuola commerciale di 2° grado;
Visto il decreto Ministeriale 19 settembre 1923, col quale venne approvata la tabella organica del personale della R. Scuola commerciale di Intra;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI la R. Scuola commerciale di Intra è trasformata in R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, la Scuola è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per la R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Intra visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 22. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale di INTRA

Art. 1.

La R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Intra ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

La Scuola consta di un corso completo biennale.

Alla Scuola è annessa una R. Scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo commerciale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, numero 490.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Intra i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione, e il riscaldamento per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale — è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Intra;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Novara;

d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di Segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a lire 3.000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla Legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il direttore nella compilazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e alla lettera *b*) n. 1, dell'art. 52 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza (per ciascuna classe)	»	150
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	150
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti d'istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *licenza tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500 (cinquecento). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui ai n. 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio d'amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale di INTRA (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Gruppo *A* ruolo e grado		
1. **Direzione**, con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie indicate ai numeri 2, 3, 4, 5.	1	A - 7°	—	—
2. **Cultura generale** (**italiano, storia, geografia, cultura fascista**).	1	B - 11° - 8°	—	Nelle due classi della Scuola.
3. **Computisteria, calcolo mercantile e ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale**.	1	Id.	—	Nelle due classi della Scuola.
4. **Matematica**	1	Id.	—	(Nelle due classi della Scuola — come sopra)
5. **Prima lingua straniera** (francese)	1	Id.	—	Nelle due classi della Scuola.
6. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	1	—
7. **Scienze naturali e fisica - Merceologia.**	—	—	1	—
8. **Calligrafia**	—	—	1	—
9. **Stenografia**	—	—	1	—
10. **Dattilografia**	—	—	1	—
11. **Religione**	—	—	1	—
12. **Educazione fisica** . .	—	—	O.N.B.	—

N. B. — Gl'insegnanti di ruolo sono tenuti al completamento d'orario nell'annessa Scuola d'avviamento.

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) . . . . . (in via transitoria).	2	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2100.
Trasformazione della Regia scuola commerciale « Dino Leoni » di Livorno in Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il decreto Luogotenenziale 10 marzo 1918, n. 1995, col quale venne istituita in Livorno una R. Scuola commerciale di 2° grado;
Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1926, col quale venne approvata la tabella organica del personale della Regia Scuola commerciale suddetta;
Visto il R. decreto 13 gennaio 1930, n. 28, con il quale la Regia Scuola commerciale di Livorno venne intitolata al nome di « Dino Leoni »;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI la R. Scuola commerciale « Dino Leoni » di Livorno è trasformata in R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale.

A norma dell'articolo 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 la Scuola è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per la R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale « Dino Leoni » di Livorno, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 21. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale « Dino Leoni » di LIVORNO

Art. 1.

La R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale « Dino Leoni » di Livorno ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

La Scuola consta di due corsi completi biennali.

Alla Scuola è annessa una R. Scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo commerciale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, n. 490.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Livorno i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione, e il riscaldamento per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale — è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Livorno;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Livorno;

d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni della scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale il Collegio dei professori assiste il direttore nella compilazione del regolamento interno della scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a)* dell'art. 51 e alla lettera *b)* n. 1, dell'art. 52 della Legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza (per ciascuna classe)	»	150
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	150
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della Legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla Legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d)* ed *e)*.

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *licenza tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata Legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500 (cinquecento). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della Legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della Legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui ai n. 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella Legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio d'amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale « Dino Leoni » di LIVORNO (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Gruppo *A* ruolo e grado		
1. **Direzione**, con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie indicate ai numeri 2, 3, 4, 5.	1	A - 7°	—	—
2. **Cultura generale** (italiano, cultura fascista).	1	B - 11° - 8°	—	Nelle classi dei due corsi.
3. **Geografia - Storia**	1	Id.	—	
4. **Computisteria e ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale.**	1	Id.	—	Nelle classi dei due corsi.
5. **Matematica e calcolo mercantile.**	1	Id.	—	
6. **Scienze naturali e fisica - Merceologia.**	—	—	1	—
7. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	1	—
8. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	1	—
9. **Calligrafia**	—	—	1	—
10. **Dattilografia**	—	—	1	—
11. **Stenografia**	—	—	1	—
12. **Religione**	—	—	1	—
13. **Educazione fisica**	—	—	O.N.B.	—

N. B. — Gl'insegnanti di ruolo sono tenuti al completamento d'orario nell'annessa Scuola d'avviamento

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) (in via transitoria).	2	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Ministro per l'educazione nazionale:
ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2101.
Trasformazione della Regia scuola commerciale « Pietro Sella » di Mosso Santa Maria in Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il R. decreto 19 marzo 1925, n. 464, col quale la Scuola pareggiata « Pietro Sella » di Mosso S. Maria venne trasformata in R. Scuola commerciale « Pietro Sella » di Mosso S. Maria;
Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1926 col quale venne approvata la tabella organica del personale della R. Scuola commerciale « Pietro Sella » di Mosso S. Maria; tabella modificata con decreto Ministeriale 22 giugno 1928;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI la R. Scuola commerciale « Pietro Sella » di Mosso S. Maria è trasformata in R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, la Scuola è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per la R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale « Pietro Sella » di Mosso S. Maria, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 20. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale « Pietro Sella » di MOSSO SANTA MARIA

Art. 1.

La R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale « Pietro Sella » di Mosso S. Maria ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

La Scuola consta di un corso completo biennale.

Alla Scuola è annessa una R. Scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo commerciale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, n. 490.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e degli Enti di cui alle lettere *d*), *e*), *f*), *g*) e *h*) del successivo art. 6;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

I locali sono forniti dall'Ente scuola « Ritiro delle Figlie » di Mosso S. Maria. E' a carico del comune di Mosso S. Maria la manutenzione, la provvista dell'acqua, l'illuminazione, e il riscaldamento per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;
b) il direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale — è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante del comune di Mosso S. Maria;
c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Vercelli;
d) di un rappresentante dell'Ente Scuola « Ritiro delle Figlie » di Mosso S. Maria;
e) di un rappresentante dell'Associazione per l'incremento dell'istruzione professionale nel Biellese;
f) di un rappresentante dell'Associazione della industria laniera italiana;
g) di un rappresentante dell'Associazione pro Scuola commerciale « Pietro Sella »;
h) di un rappresentante dell'Associazione industriale Valle Strona;
i) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze del-

l'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il direttore nella compilazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*) n. 1, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza (per ciascuna classe)	»	150
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	150
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *licenza tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio d'amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio d'amministrazione nel limite massimo di L. 500 (cinquecento). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui ai n. 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Commissario Governativo attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale « Pietro Sella » di MOSSO S. MARIA (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione**, con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie indicate ai numeri 2, 3, 4, 5, 6.	1	A - 7°	—	—
2. **Cultura generale** (italiano e cultura fascista).	1	B - 11° - 8°	—	Nelle due classi della Scuola.
3. **Storia - Geografia** .	1	Id.	—	(idem)
4. **Computisteria, calcolo mercantile e ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale.**	1	Id.	—	Nelle due classi della Scuola.
5. **Matematica**	1	Id.	—	(idem)
6. **Scienze naturali e fisica - Merceologia.**	1	Id.	—	Scienze nat. e fis. nella 1ª classe della Scuola. Merceologia nella 2ª classe della Scuola.
7. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	1	—
8. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	1	—
9. **Calligrafia**	—	—	1	—
10. **Dattilografia**	—	—	1	—
11. **Stenografia**	—	—	1	—
12. **Religione**	—	—	1	—
13. **Educazione fisica** . .	—	—	O.N.B.	—

N. B. — Gl'insegnanti di ruolo sono tenuti al completamento d'orario nell'annessa Scuola d'avviamento.

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	Posti di ruolo: N.	Posti di ruolo: Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Bidello (con funzioni di custode) . . . (in via transitoria).	1	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2102.
Trasformazione della Regia scuola commerciale di Napoli in Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il R. decreto 3 luglio 1921, n. 1015; col quale venne istituita in Napoli una Regia scuola commerciale di 2° grado;
Visto il decreto Ministeriale 10 marzo 1926 col quale venne approvata la tabella organica del personale della R. Scuola commerciale di Napoli;
Vista la Legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI la Regia Scuola Commerciale di Napoli è trasformata in Regia Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 la Scuola è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per la Regia Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale di Napoli visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 19. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale di NAPOLI

Art. 1.

La Regia Scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Napoli ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

La Scuola consta di due corsi completi biennali.

Alla Scuola è annessa una R. Scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo commerciale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, n. 490.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

È a carico del comune di Napoli, la manutenzione dei locali di proprietà della Scuola; la provvista d'acqua, l'illuminazione, e il riscaldamento per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale — è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Napoli;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Napoli;

d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente Statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal Regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il direttore nella compilazione del Regolamento interno della scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*) n. 1, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889 . . . . L. 60

Prima inscrizione (immatricolazione) . . . . » 60

Frequenza (per ciascuna classe) . . . . . . » 150

Esame di idoneità . . . . » 50

Esame di licenza . . . . » 150

Tassa di diploma . . . . » 50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *licenza tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il Segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500 (cinquecento). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo a' sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui ai n. 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Commissario Governativo attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA

della R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale di NAPOLI (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Gruppo A ruolo e grado		
1. **Direzione**, senza l'obbligo dell'insegnamento.	1	A - 7°	—	
2. **Cultura generale** (italiano e cultura fascista).	1	B - 11° - 8°	—	Nelle classi dei due corsi.
3. **Storia - Geografia.**	1	Id.	—	Nelle classi dei due corsi.
4. **Computisteria, calcolo mercantile e ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale.**	1	Id.	—	Nelle classi dei due corsi.
5. **Matematica**	1	Id.	—	Nelle classi dei due corsi.
6. **Scienze naturali e fisica - Merceologia.**	1	Id.	—	Scienze naturali e fisica nella 1ª classe dei due corsi. Merceologia nella 2ª classe dei due corsi.
7. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	1	—
8. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	1	—
9. **Calligrafia**	—	—	1	—
10. **Dattilografia**	—	—	1	—
11. **Stenografia**	—	—	1	—
12. **Religione**	—	—	1	—
13. **Educazione fisica** .	—	—	O.N.B.	—
14. **Corso pratico per commessi ed impiegati di negozio** (1).	—	—	1	—

(1) Il corso pratico per commessi ed impiegati di negozio sarà effettuato sempre che le disponibilità di bilancio lo consentano.

N. B. — Gl'insegnanti di ruolo sono tenuti al completamento d'orario nell'annessa Scuola d'avviamento.

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
Segretario-economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	1	Gruppo C Grado 13° e 12°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) (In via transitoria).	3	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2103.
Trasformazione della Regia scuola commerciale « Nicolò Gallo » di Porto Empedocle in Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il R. decreto 30 maggio 1907, n. CCLXXXVI (parte supplementare) col quale la Scuola tecnica con indirizzo commerciale « Nicolò Gallo » di Porto Empedocle, venne riordinata in R. Scuola inferiore di commercio;
Visto il decreto Luogotenenziale 4 luglio 1915, n. 1123, col quale la Scuola suddetta venne classificata di 2° grado con il titolo di R. Scuola commerciale « Nicolò Gallo » di Porto Empedocle;
Visto il decreto Ministeriale 13 marzo 1917, col quale venne approvata la tabella organica del personale della R. Scuola commerciale suddetta;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI la R. Scuola commerciale « Nicolò Gallo » di Porto Empedocle è trasformata in R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 la Scuola è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per la R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale « Nicolò Gallo » di Porto Empedocle visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 36. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale « Nicolò Gallo » di PORTO EMPEDOCLE

Art. 1.

La R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale « Nicolò Gallo » di Porto Empedocle ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

La Scuola consta di un corso completo biennale.

Alla Scuola è annessa una R. Scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo commerciale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, n. 490.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Porto Empedocle i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione, e il riscaldamento per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale — è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Porto Empedocle;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Agrigento;

d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000, oppure che concorrano al suo incremento con un'assegnazione una volta tanto non inferiore alle lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale il Collegio dei professori assiste il Direttore nella compilazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e alla lettera *b*) n. 1, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza (per ciascuna classe)	»	150
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	150
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *licenza tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza, che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame, e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500 (cinquecento). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui ai n. 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, numero 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale « Nicolò Gallo » di PORTO EMPEDOCLE (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione**, con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie indicate ai numeri 2, 3, 4, 5, 6.	1	A - 7°	—	—
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	B - 11° - 8°	—	Nelle due classi della Scuola.
3. **Prima lingua straniera** (francese).	1	Id.	—	Nelle due classi della Scuola.
4. **Computisteria, calcolo mercantile e ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale.**	1	Id.	—	Nelle due classi della Scuola.
5. **Matematica**	1	Id.	—	
6. **Scienze naturali e fisica - Merceologia.**	1	Id.	—	Scienze naturali e fisica nella 1ª classe. Merceologia nella 2ª classe della Scuola.
7. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	1	—
8. **Calligrafia**	—	—	1	—
9. **Dattilografia**	—	—	1	—
10. **Stenografia**	—	—	1	—
11. **Religione**	—	—	1	—
12. **Educazione fisica** . .	—	—	O.N.B.	—

N. B. — Gl'insegnanti di ruolo sono tenuti al completamento d'orario nell'annessa Scuola d'avviamento.

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	1	Gruppo C grado 13° e 12°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) . . . . . . (in via transitoria).	3	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2104.

Trasformazione della Regia scuola commerciale di Santa Margherita Ligure in Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;

Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il R. decreto 28 novembre 1920, n. 1926, col quale venne istituita a S. Margherita Ligure una R. Scuola commerciale di 2° grado;

Visto il decreto Ministeriale 9 agosto 1921, col quale venne approvata la tabella organica del personale della R. Scuola commerciale di S. Margherita Ligure; tabella modificata con decreto Ministeriale 2 gennaio 1926;

Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, la R. Scuola commerciale di S. Margherita Ligure è trasformata in R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, la Scuola è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito Statuto per la R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale di S. Margherita Ligure visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 35. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale di SANTA MARGHERITA LIGURE

Art. 1.

La R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale di S. Margherita Ligure ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

La scuola consta di un corso completo biennale.

Alla Scuola è annessa una R. Scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo commerciale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, n. 490.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune di S. Margherita Ligure i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione, e il riscaldamento per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il Direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro dell'educazione nazionale — è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del Comune di S. Margherita Ligure;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Genova;

d) di un rappresentante della Società Margaritese Ligure di Buenos Ayres (1);

e) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto, non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli

(1) La detta Società ha donato alla Scuola un capitale nominale di L. 120.000.

sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il direttore nella compilazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*) n. 1, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza (per ciascuna classe)	»	150
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	150
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in una unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *licenza tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500 (cinquecento). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui ai n. 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio d'amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale
di S. MARGHERITA LIGURE (*a*)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1 **Direzione**, con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie indicate ai numeri 2, 3, 4, 5, 6.	1	A - 7°	—	—
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	B 11° - 8°	—	Nelle due classi della Scuola.
3. **Matematica e calcolo mercantile.**	1	Id.	—	Nelle due classi della Scuola.
4. **Computisteria e ragioneria.**	1	Id.	—	(Nelle due classi della Scuola.)
5. **Istituzioni di commercio e pratica commerciale.**	1	Id.	—	Nelle due classi della Scuola.
6. **Scienze naturali e fisica - Merceologia.**	1	Id.	—	Scienze naturali e fisica nella 1ª classe. Merceologia nella 2ª classe.
7. **Prima lingua straniera** (f[illegible]ncese).	—	—	1	—
8. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	1	—
9. **Lingua spagnuola** (facoltativa).	—	—	1	—
10. **Calligrafia**	—	—	1	—
11. **Dattilografia**	—	—	1	—
12. **Stenografia**	—	—	1	—
13. **Religione**	—	—	1	—
14. **Educazione fisica** . .	—	—	O.N.B	—

N. B. — Gl'insegnanti di ruolo sono tenuti al completamento d'orario nell'annessa Scuola d'avviamento.

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
Segretario-economo	1	Gruppo B Grado 11°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) . . . . . (in via transitoria).	2	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2105.

Trasformazione della Regia scuola commerciale « Paolo Boselli » di Torino in Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;

Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;

Visto il decreto Luogotenenziale 9 settembre 1915, n. 1478, col quale la R. Scuola media femminile di commercio di Torino venne trasformata in R. Scuola commerciale;

Visto il decreto Luogotenenziale 21 dicembre 1916, n. 1085. col quale la suddetta Scuola venne intitolata a S. E. Paolo Boselli;

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1920, col quale venne approvata la tabella organica del personale della R. Scuola commerciale « Paolo Boselli » di Torino;

Vista la legge 15 giugno 1931-IX, n. 889;

Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI la R. Scuola commerciale « Paolo Boselli » di Torino è trasformata in R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 la Scuola è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per la R. Scuola tecnica commerciale « Paolo Boselli di Torino, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 *ottobre* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 337, *foglio* 34. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale « Paolo Boselli » di TORINO

Art. 1.

La R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale « Paolo Boselli » di Torino ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalla scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

La Scuola consta di due corsi completi biennali.

Alla Scuola è annessa una R. Scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo commerciale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, numero 490.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola, oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e della Cassa di risparmio di Torino;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal Comune di Torino i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione e il riscaldamento per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale — è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del comune di Torino;

c) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Torino;

d) di un rappresentante della Cassa di risparmio di Torino;

e) del Direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il Direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il Direttore nella compilazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il Direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931-IX, numero 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e alla lettera *b*), n. 1 dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza (per ciascuna classe)	»	150
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	150
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale.

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima iscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *licenza tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al Direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500 (cinquecento). La anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la Scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui ai n. 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, numero 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio di amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio di amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale « Paolo Boselli » di TORINO *(a)*

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo A ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione,** con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie indicate ai numeri 2, 3, 4, 5, 6.	1	A – 7°	—	—
2. **Cultura generale** (italiano, e cultura fascista).	1	B - 11° - 8°	—	Nella 1ª e 2ª classe dei due corsi.
3. **Storia - Geografia** .	1	Id.	—	Nella 1ª e 2ª classe dei due corsi.
4. **Computisteria, calcolo mercantile e ragioneria - Istituzioni di commercio e pratica commerciale.**	1	Id.	—	Nella 1ª e 2ª classe dei due corsi.
5. **Matematica.**	1	Id.	—	Nella 1ª e 2ª classe dei due corsi.
6. **Scienze naturali e fisica - Merceologia.**	1	Id.	—	Scienze naturali e fisica nella 1ª classe dei due corsi. Merceologia nella 2ª classe dei due corsi.
7. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	1	—
8. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	1	—
9. **Calligrafia**	—	—	1	—
10. **Dattilografia**	—	—	1	—
11. **Stenografia**	—	—	1	—
12. **Religione**	—	—	1	—
13. **Educazione fisica.** .	—	—	O.N.B.	—

N. B. — Gl'insegnanti di ruolo sono tenuti al completamento d'orario nell'annessa Scuola d'avviamento.

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) . . . . (in via transitoria).	3	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. 2106.

Trasformazione della Regia scuola commerciale di Treviso in Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il R. decreto 26 marzo 1925, n. 463, col quale venne istituita in Treviso una R. Scuola commerciale;
Visto il R. decreto 21 gennaio 1926, n. 331, col quale la R. Scuola serale ad orario ridotto « G. Zoppelli » di Treviso è annessa alla predetta R. Scuola commerciale;
Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1927, col quale venne approvata la tabella organica del personale della R. Scuola commerciale di Treviso;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, la R. Scuola commerciale di Treviso, è trasformata in R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889 la Scuola è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

E' approvato l'unito statuto per la R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Treviso, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 33. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale di TREVISO

Art. 1.

La R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale di Treviso ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

La Scuola consta di due corsi completi biennali.

Alla Scuola è annessa una R. Scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo commerciale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 2 aprile 1932, n. 490.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;

2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa e della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana;

3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;

4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Sono forniti dal comune di Treviso i locali e la relativa manutenzione; la provvista d'acqua, l'illuminazione, e il riscaldamento per tutti i servizi della Scuola.

Art. 5.

Sono organi della Scuola:

a) il Consiglio di amministrazione;

b) il direttore;

c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione — da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale — è costituito:

a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;

b) di un rappresentante del Consiglio provinciale della economia corporativa di Treviso;

c) di un rappresentante della Cassa di risparmio della Marca Trevigiana;

d) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle lire 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale, il Collegio dei professori assiste il direttore nella compilazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889 e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 51 e alla lettera *b*) n. 1, dell'art. 52 della legge 25 giugno 1931, n. 889	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza (per ciascuna classe)	»	150
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	150
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le scuole ed istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312 e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *licenza tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500 (cinquecento). L'anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui ai n. 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente statuto, continuerà a funzionare il Consiglio d'amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale di TREVISO (a)

I. — *Personale direttivo e insegnante.*

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo		Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
	N.	Gruppo *A* ruolo e grado		
1. **Direzione** con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie indicate ai numeri 2, 3, 4	1	A - 7°	—	—
2. **Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria.**	1	B - 11° - 8°	—	Nelle classi dei due corsi.
3. **Istituzioni di commercio e pratica commerciale.**	1	Id.	—	Nelle classi dei due corsi.
4. **Scienze naturali e fisica - Merceologia.**	1	Id.	—	Scienze naturali e fisica nella 1ª classe dei due corsi. Merceologia nella 2ª classe dei due corsi.
5. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	—	—	1	—
6. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	1	—
7. **Seconda lingua straniera** (inglese).	—	—	1	—
8. **Calligrafia**	—	—	1	—
9. **Dattilografia**	—	—	1	—
10. **Stenografia**	—	—	1	—
11. **Religione**	—	—	1	—
12. **Educazione fisica** . .	—	—	O.N.B.	—
Corso serale annesso				
1. **Italiano e corrispondenza commerciale.**	—	—	1	—
2. **Storia e geografia.**	—	—	1	—
3. **Lingua francese.**	—	—	1	—
4. **Calligrafia**	—	—	1	—
5. **Dattilografia.**	—	—	1	—

N. B. — Gl'insegnanti di ruolo sono tenuti al completamento d'orario nel corso serale e nell'annessa Scuola d'avviamento.

(a) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con decreto 25 giugno 1931, n. 951, e successive modificazioni.

II. — *Personale amministrativo e di servizio.*

QUALIFICA	Posti di ruolo		Incarichi	NOTE
	N.	Gruppo e grado		
Segretario-economo	1	Gruppo *B* grado 11°	—	—
Applicato di segreteria	1	Gruppo *C* grado 13° e 12°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) . . . . . (in via transitoria).	2	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

Ercole.

REGIO DECRETO 24 agosto 1933, n. **2107**.

Trasformazione della Regia scuola commerciale « Luigi Ziliotto » di Zara in Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 15 maggio 1924, n. 749;
Visto il R. decreto 28 maggio 1925, n. 1190;
Visto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2358, col quale la Scuola commerciale di perfezionamento in Zara venne trasformata in R. Scuola commerciale con annesso un corso per apprendisti di commercio;
Visto il R. decreto 4 settembre 1925, n. 1677, col quale la Scuola suddetta assunse la denominazione di R. Scuola commerciale « Luigi Ziliotto »;
Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1925 col quale venne approvata la tabella organica del personale della R. Scuola commerciale di Zara;
Vista la legge 15 giugno 1931, n. 889;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 1° ottobre 1933-XI, la R. Scuola commerciale « Luigi Ziliotto » di Zara è trasformata in R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale.

A norma dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, la Scuola è riconosciuta come Ente dotato di personalità giuridica e di autonomia nel suo funzionamento e sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'educazione nazionale.

È approvato l'unito statuto per la R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale « Luigi Ziliotto » di Zara, visto e firmato d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Lesegno, addì 24 agosto 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 ottobre 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 337, foglio 32. — MANCINI.

STATUTO

della R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale « Luigi Ziliotto » di ZARA

Art. 1.

La R. Scuola tecnica ad indirizzo commerciale « Luigi Ziliotto » di Zara, ha lo scopo di completare la specifica preparazione pratica dei licenziati dalle scuole secondarie di avviamento professionale. Al termine degli studi la Scuola tecnica rilascia il diploma di computista commerciale.

Art. 2.

La Scuola consta di un corso completo biennale.

Alla scuola è annessa una R. Scuola secondaria di avviamento professionale ad indirizzo commerciale, il cui ordinamento organico è disciplinato dal R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito nella legge 22 aprile 1932, n. 490.

Art. 3.

Per l'attuazione dei suoi fini la Scuola oltre a godere dei beni immobili e mobili che le sono o le saranno assegnati, dispone:

1° di un contributo del Ministero dell'educazione nazionale;
2° di un contributo del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
3° del provento delle tasse e dei contributi scolastici;
4° degli ulteriori contributi e sussidi di Enti pubblici e privati, nonchè dei lasciti e delle donazioni.

Art. 4.

Gli obblighi relativi alla provvista d'acqua, all'illuminazione ed al riscaldamento dei locali sono assunti cumulativamente dal Comune e dalla Provincia (1).

Art. 5.

Sono organi della Scuola:
a) il Consiglio di amministrazione;
b) il Direttore;
c) il Collegio dei professori.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione, da nominarsi con decreto del Ministro per l'educazione nazionale, è costituito:
a) di due rappresentanti del Ministero dell'educazione nazionale;
b) di un rappresentante della Provincia di Zara;
c) di un rappresentante del Comune di Zara;
d) di un rappresentante del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Zara;
e) del direttore della Scuola che ha voto deliberativo ed esercita le funzioni di segretario.

Gli Enti che si impegnino a contribuire in forma continuativa al mantenimento della Scuola con somma annua non inferiore a L. 3.000, oppure che concorrano al suo incremento con una assegnazione una volta tanto non inferiore alle L. 30.000, hanno diritto ad un rappresentante nel Consiglio di amministrazione.

Alle stesse condizioni anche i privati possono essere ammessi dal Ministero a far parte del Consiglio di amministrazione.

Le funzioni di membro del Consiglio di amministrazione della Scuola sono gratuite.

Art. 7.

Al Consiglio di amministrazione spettano il governo amministrativo e la gestione economica e patrimoniale della Scuola.

Il Consiglio inoltre vigila sul buon andamento della Scuola, ha facoltà di proporre modifiche al presente statuto in rapporto ai particolari bisogni della Scuola e alle esigenze dell'economia locale, ed esercita ogni altra funzione che gli sia attribuita dalla legge e dai regolamenti seguendo le direttive e le istruzioni del Ministero dell'educazione nazionale.

---

(1) Attualmente la Scuola ha sede in locali di proprietà demaniale.

Art. 8.

Il direttore ha il governo didattico e disciplinare della Scuola.

Nel campo amministrativo esso è l'organo cui è demandata l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Art. 9.

Oltre alle mansioni che gli sono affidate dal regolamento generale il Collegio dei professori assiste il direttore nella compilazione del regolamento interno della Scuola, nella scelta del materiale didattico e scientifico e in ogni altra mansione e circostanza in cui il direttore ritenga opportuno interpellarlo.

Art. 10.

Agli effetti dell'art. 37 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e dell'art. 3 del R. decreto 15 maggio 1933-XI, n. 491, l'allegata Tabella organica indica il numero delle cattedre per le varie materie e gruppi di materie, gli insegnamenti da conferirsi per incarico e le classi nelle quali ciascun professore di ruolo è tenuto ad insegnare.

Art. 11.

Le tasse dovute dagli alunni sono le seguenti:

Esame di ammissione di cui alla lettera *a*) dell'art. 51 e alla lettera *b*) n. 1, dell'art. 52 della legge 15 giugno 1931, n. 889	L.	60
Prima inscrizione (immatricolazione)	»	60
Frequenza (per ciascuna classe)	»	150
Esame di idoneità	»	50
Esame di licenza	»	150
Tassa di diploma	»	50

Gli alunni sono tenuti inoltre a versare contributi per le esercitazioni e ad eseguire un deposito di garanzia per gli eventuali danni. La misura del contributo e del deposito sarà stabilita con deliberazione del Consiglio di amministrazione da approvarsi dal Ministero.

Art. 12.

Sono esonerati dal pagamento di tutte le tasse scolastiche, secondo le norme vigenti per tutte le Scuole ed Istituti di istruzione media dipendenti dal Ministero dell'educazione nazionale:

a) i figli dei morti in guerra o per la causa nazionale;

b) i figli dei dispersi in guerra;

c) i mutilati ed invalidi di guerra o della causa nazionale ed i loro figli;

d) gli appartenenti a famiglie numerose ai sensi della legge 14 giugno 1928, n. 1312, e del R. decreto 10 agosto 1928, n. 1944;

e) gli stranieri ed i figli di cittadini italiani residenti all'estero, che vengono a compiere i loro studi nel Regno;

f) i cittadini italiani appartenenti a famiglie residenti nella Tunisia;

e, transitoriamente:

g) gli alunni appartenenti a famiglie residenti nelle provincie e territori di cui alla legge 2 luglio 1929, n. 1183, inscrittisi non oltre il 1928-29.

L'esonero — che si estende anche alla tassa di diploma — è sospeso per i ripetenti, fatta eccezione per gli alunni di cui alle lettere *d*) ed *e*).

Art. 13.

Possono essere esonerati per merito dal pagamento totale delle tasse di prima inscrizione e di frequenza, o dal pagamento della metà di esse, i giovani appartenenti a famiglie di condizione economica disagiata, i quali abbiano conseguito il prescritto titolo di ammissione o di idoneità in un'unica sessione, o la promozione in prima sessione, con una media non inferiore agli 8/10, per l'esenzione totale, e ai 7/10, per l'esenzione parziale.

Per gli alunni di Scuola pubblica la votazione in condotta non dovrà essere inferiore agli 8/10.

L'esonero totale o parziale *per merito* dal pagamento delle tasse di *ammissione al corso superiore* e di *licenza tecnica* è accordato agli alunni che abbiano goduto nell'anno in corso dell'esonero dalla tassa di frequenza — che deve essere stato *totale*, per gli aspiranti all'esonero *totale* dalla tassa d'esame — e si trovino nelle condizioni di profitto e di condotta di cui ai comma precedenti.

L'esonero per merito non si estende alla tassa di diploma.

Nessun esonero è concesso per i contributi eventualmente stabiliti dal Consiglio di amministrazione per le esercitazioni pratiche.

Art. 14.

La scelta dell'Istituto di credito a cui si intenda affidare il servizio di cassa, la custodia dei valori della Scuola e la riscossione delle tasse scolastiche ai sensi dell'art. 33 della legge 15 giugno 1931, n. 889, spetta al Consiglio di amministrazione.

La relativa deliberazione è soggetta all'approvazione del Ministero dell'educazione nazionale.

Tutte le entrate sono versate su apposito conto corrente; i pagamenti sono effettuati direttamente dall'Istituto di credito, su ordini di pagamento.

Il Consiglio di amministrazione designa anno per anno, tra le persone indicate nel comma 2° dell'art. 33 della citata legge, quella che unitamente al direttore deve firmare gli ordini di pagamento.

Art. 15.

Al pagamento delle minute spese provvede il segretario su apposita anticipazione, la cui misura è fissata dal Consiglio di amministrazione nel limite massimo di L. 500 (cinquecento). La anticipazione viene reintegrata, quando occorra, su presentazione del rendiconto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Art. 16.

Il personale in servizio presso la scuola seguiterà, giusta l'art. 69 della legge 15 giugno 1931, n. 889, ad avere le qualifiche ed il trattamento attuale fino a che non sarà emanato il decreto Reale che regolerà il collocamento e l'inquadramento del personale di ruolo ai sensi dell'art. 72 della legge, ferma restando la decorrenza del nuovo inquadramento dalla data di trasformazione della Scuola.

Art. 17.

I contributi di cui ai n. 1) e 2) del precedente articolo 3 saranno determinati con successivo decreto Reale, giusta il disposto dell'art. 2 del R. decreto-legge 27 agosto 1932, n. 1083, convertito nella legge 22 dicembre 1932, n. 1824.

Fino a quando non sia stato emanato il decreto Reale di cui al comma precedente, l'amministrazione ed il finanziamento della Scuola, anche per quanto concerne la pertinenza delle tasse, continueranno ad essere regolati secondo le disposizioni sinora vigenti.

Art. 18.

Fino a quando non sia nominato il Consiglio d'amministrazione, a norma dell'art. 6 del presente Statuto, continuerà a funzionare il Consiglio d'amministrazione attualmente in carica.

TABELLA ORGANICA
della R. Scuola Tecnica ad indirizzo commerciale « Luigi Ziliotto » di ZARA (a)

I. — Personale direttivo e insegnante.

PRESIDENZA — Materie o gruppi di materie costituenti la cattedra o l'incarico	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo *A* ruolo e grado	Incarichi retribuiti	Classi nelle quali il titolare della cattedra ha l'obbligo d'insegnare
1. **Direzione**, con l'obbligo dell'insegnamento di una delle materie indicate ai numeri 2, 3, 4.	1	A - 7°	—	
2. **Cultura generale** (italiano, storia, geografia, cultura fascista).	1	B - 11° - 8°	—	Nelle due classi della Scuola.
3. **Matematica, computisteria, calcolo mercantile e ragioneria.**	1	Id.	—	Nelle due classi della Scuola.
4. **Istituzioni di commercio e pratica commerciale.**	1	Id.	—	Nelle due classi della Scuola.
5. **Scienze naturali e fisica - Merceologia.**	—	—	1	
6. **Prima lingua straniera** (francese).	—	—	1	
7. **Seconda lingua straniera** (tedesco).	—	—	1	
8. **Calligrafia**	—	—	1	
9. **Stenografia**	—	—	1	
10. **Dattilografia**	—	—	1	
11. **Religione**	—	—	1	
12. **Educazione fisica** . .	—	—	O.N.B.	
13. **Materie di cultura generale.**	—	—	1	Nel corso per apprendisti di commercio.

N. B. — Gl'insegnanti di ruolo sono tenuti al completamento d'orario nell'annessa Scuola d'avviamento.

(*a*) I posti di ruolo dell'annessa Scuola di avviamento professionale sono già compresi nell'organico stabilito con decreto 25 giugno 1931, n. 951 e successive modificazioni.

II. — Personale amministrativo e di servizio.

QUALIFICA	Posti di ruolo N.	Posti di ruolo Gruppo e grado	Incarichi	NOTE
Segretario-economo	1	Gruppo B grado 11°	—	—
Bidelli (di cui uno custode) . . . . . (in via transitoria).	2	—	—	—

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per l'educazione nazionale:

ERCOLE.

REGIO DECRETO 14 settembre 1933, n. **1409.**

Istituzione di una Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale in Genova.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 10 *novembre* 1933, *n.* 260)

REGIO DECRETO 14 settembre 1933, n. **1419.**

Istituzione di una Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale in Milano.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 13 *novembre* 1933, *n.* 262)

REGIO DECRETO 14 settembre 1933, n. **1411.**

Istituzione di una Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale in Palermo.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *dell'*11 *novembre* 1933, *n.* 261)

REGIO DECRETO 14 settembre 1933, n. **1420.**

Istituzione di una Regia scuola tecnica a indirizzo commerciale in Roma.

(*Pubblicato nella* Gazzetta Ufficiale *del* 13 *novembre* 1933, *n.* 262)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.